

CIRCOLARE N. 17/RE del 06/12/2021

Ai Dirigenti ARSIAL

Al personale ARSIAL

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Comitato Unico di Garanzia

Al Comitato Aziendale COVID-19

e, p.c.: Al Presidente ARSIAL

Alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e
Personale della Regione Lazio
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;

Alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste della Regione Lazio
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro
adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it;

LORO SEDI

OGGETTO: Gestione della pandemia da COVID-19 nelle sedi di lavoro ARSIAL.

Legge 19 novembre 2021, n. 165 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening". (G.U. serie Generale n. 277 del 20.11.2021)*

Con Circolari n.6/R.E. del 5 ottobre 2021, n. 8/R.E. del 14 ottobre 2021 e n. 10 del 15 ottobre 2021 questa Direzione, in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 e delle Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021, ha definito le modalità operative finalizzate alla verifica della certificazione verde Covid-19 presso tutte le Sedi dell'Agenzia ARSIAL.

Come noto, infatti, il citato decreto ha esteso l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che il predetto decreto legge n. 127/2021 è stato convertito, con modifiche, con la Legge n. 165 del 19 novembre 2021.

Tra le modifiche, introdotte in sede di conversione ed in vigore dal 21 novembre u.s., si evidenziano le seguenti con l'indicazione degli articoli a cui si riferiscono.

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

Per quanto riguarda il settore pubblico è stato precisato che le disposizioni in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19 (art. 1, commi 1 e 2) non si applicano ai **soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre, è stato previsto che, per semplificare e razionalizzare le verifiche, **i lavoratori possano consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19**, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Di conseguenza, tutti i dipendenti dell'Agenzia che, **unicamente su base volontaria**, vorranno aderire, potranno trasmettere a questa Direzione (tramite il modulo allegato e corredato di informativa sul trattamento dei dati) copia della propria certificazione verde, tramite mail o consegna di copia cartacea. **Questi lavoratori saranno quindi esentati dal controllo quotidiano del Green Pass.**

Si sottolinea nuovamente che tale possibilità è completamente volontaria, e quindi ciascun dipendente è libero di aderire o meno, senza che tale eventuale astensione comporti alcuna conseguenza.

Il datore di lavoro continuerà a prevedere il controllo quotidiano della certificazione così come previsto dal Protocollo aziendale e dalla normativa sul Green Pass.

Si evidenzia che tutti i dati personali contenuti nella copia della certificazione verde saranno trattati nel pieno e rigoroso rispetto delle norme sulla tutela della privacy; in particolare, in sede di prima applicazione, questa Amministrazione garantirà che la fase di consegna e conservazione della certificazione saranno adeguatamente protette con l'adozione di misure idonee (locali aziendali ad hoc e archivi dotati di serratura).

In una eventuale successiva fase di digitalizzazione della procedura si provvederà, a porre in essere tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative di cui all'art. 32 del GDPR affinché il flusso delle informazioni sia protetto da eventuali violazioni informatiche che potrebbero ledere la privacy dei lavoratori.

Inoltre, all'atto di ricezione della certificazione, sarà fornita al lavoratore adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Resta inteso che al termine del periodo di validità della certificazione verde, il lavoratore che ha aderito sarà nuovamente sottoposto a controllo quotidiano del Green Pass, secondo le regole attualmente in vigore.

Art. 3 bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

L'art. 3-bis, inserito in sede di conversione, aggiunge l'articolo 9-novies nel D.L. 52/2021. La novella specifica che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in

corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal D.L. 52/2021 convertito nella L. 87/2021 per i lavoratori che accedano gli ambienti di lavoro pur non possedendo la certificazione e quindi violando gli obblighi imposti (sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro). **In tal caso il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.**

Art. 4 bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

L'articolo 4 bis, introdotto in sede di conversione, dispone che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tali campagne sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Allegati:

- 1) Modello di richiesta che può essere utilizzato dal dipendente interessato a consegnare il proprio green pass
- 2) Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica delle certificazioni verdi (c.d. green pass) e per la gestione delle misure per la prevenzione del contagio da covid—19.

La Dirigente dell'Area Risorse Umane
Dott.ssa Patrizia Bergo

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Fabio Genchi